


**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI
PER I COMUNI CONVENZIONATI DI
BRIENNO, CARATE –URIO, CERNOBBIO, LAGLIO, MASLIANICO E MOLTRASIO**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Comune di CERNOBBIO Prot. n. 3766 del 03-03-2017 partenza Cat. 6 Cl. 8

Cernobbio, li 6 febbraio 2017



Ufficio Tecnico comunale

Ing. Enzo Villani

SOMMARIO

	Premessa
Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Carattere del servizio in appalto
Art. 3	Requisiti per la partecipazione alla gara
Art. 4	Modalità di gestione del servizio
Art. 5	Durata dell'appalto
Art. 6	Importo dell'appalto
Art. 7	Variazione del corrispettivo
Art. 8	Modalità d'appalto e criteri di aggiudicazione
Art. 9	Deposito cauzionale
Art. 10	Sub appalto
Art. 11	Norme in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 12	Osservanza delle leggi e dei regolamenti
Art. 13	Personale in servizio
Art. 14	Penalità
Art. 15	Controversie
Art. 16	Risoluzione del contratto
Art. 17	Responsabilità
Art. 18	Spese contrattuali

Premessa

I Comuni di Brienno, Carate-Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio, già associati per gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, hanno stipulato apposita convenzione per indire un'unica gara d'appalto per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani INDIFFERENZIATI.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Le Amministrazioni Comunali convenzionate intendono appaltare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani INDIFFERENZIATI, identificati con il codice CER 20 03 01, provenienti dal servizio pubblico di raccolta e trasporto effettuato nei Comuni di Brienno, Carate-Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio. Resta escluso dal presente appalto il servizio di trasporto e di raccolta dei rifiuti.

Art. 2 - Carattere del servizio in appalto

Il servizio contemplato nel presente Capitolato d'Appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 178 comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia.

Il servizio in appalto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dalle Amministrazioni Comunali.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 Giugno 1990 n. 146 e s.m.i., per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la ditta si farà carico della dovuta informazione mediante comunicazione scritta (fax e/o e-mail) almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere altresì comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 "Penalità" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla ditta appaltatrice.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione alla gara

Tra i requisiti di partecipazione alla gara, specificati nel disciplinare di gara, si evidenzia che l'appaltatore deve disporre di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (codice CER 20 03 01), con disponibilità residua di 1.980 ton/anno, con possibilità di incremento del 20%. L'impianto dovrà essere ubicato entro una distanza di 75 (settantacinque) chilometri dal municipio del Comune di Cernobbio, distanza intesa come percorso stradale più breve per raggiungere l'impianto.

Si evidenzia inoltre che viene richiesto il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

L'Appaltatore deve altresì dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minor impatto possibile sull'ambiente (Decreto Interministeriale n.135 del 11.04.2008, Dm Ambiente 13 febbraio 2014) e rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi (DM 6 giugno 2012 "guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici).

Art. 4 - Modalità di gestione del servizio

I rifiuti verranno trasportati all'impianto di conferimento dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto rifiuti giornalmente, per sei giorni alla settimana.

L'impianto deve assicurare il seguente orario minimo di apertura per il conferimento dei rifiuti:

da lunedì a venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 16:00

al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 13:00

Negli orari d'apertura l'impianto deve garantire con continuità il conferimento dei rifiuti. Tranne casi eccezionali e sporadici, i singoli conferimenti dovranno concludersi in tempi brevi, non superiori a 30 minuti per tutte le operazioni, dal momento dell'ingresso in impianto per la prima pesatura, fino alla pesata a mezzo post-scarico. Qualora per qualsiasi motivo l'impianto non sia temporaneamente in grado di ricevere i rifiuti, l'aggiudicataria dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere dai Comuni associati e accollandosi eventuali spese aggiuntive sia per lo smaltimento che per il trasporto dei rifiuti.

Il conferimento avverrà prevalentemente a mezzo di compattatori; potranno altresì essere utilizzati cassoni scarrabili, press-container, bilici e mezzi satellite di piccole dimensioni.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto o bollettino) e, al momento dell'accesso, dovrà essere

registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico) per determinare il peso netto.

Art. 5 - Durata dell'Appalto

La durata dell'appalto viene determinata in anni due, con possibilità di rinnovo di un altro anno, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Indicativamente, ed al solo fine di predeterminare per gli offerenti in fase di gara gli oneri dell'appalto, si individua nel mese di aprile 2017 l'inizio temporale del servizio.

Art. 6 – Importo dell'appalto e contratto

L'importo stimato a base d'asta, derivante dai costi annui per singolo comune così suddivisi

Comune	ton	€/ton	Costo annuo euro	Costo biennio euro
MASLIANICO	294,00	97,00	28.518,00	57.036,00
CERNOBBIO	1.134,00	97,00	109.998,00	219.996,00
MOLTRASIO	180,00	97,00	17.460,00	34.920,00
CARATE URIO	156,00	97,00	15.132,00	30.264,00
LAGLIO	146,00	97,00	14.162,00	28.324,00
BRIENNO	70,00	97,00	6.790,00	13.580,00
TOTALE	1.980,00	97,00	192.060,00	384.120,00

è stabilito complessivamente per la durata dell'appalto in **€. 384.120,00= IVA esclusa** (importo determinato dal prodotto tra la quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento (ton. 1.980,00), il prezzo unitario di smaltimento (€/ton. 97,00) e la durata (anni 2) dell'appalto. Non ci sono costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenti. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell'appalto ammonta a €. 576.180,00 se si considera l'eventuale rinnovo di un anno alle stesse identiche condizioni contrattuali.

Esperita la gara d'appalto i contratti verranno stipulati in modo distinto per ogni singolo comune associato, ciascuno per la propria quota di competenza. I Comuni associati corrisponderanno all'Appaltatore l'importo derivante dall'applicazione del prezzo indicato in sede d'offerta in riferimento alle effettive quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferiti all'impianto.

Le Amministrazioni Comunali provvederanno, ciascuno per la quota di propria competenza, al pagamento in ratei mensili posticipati dei corrispettivi dovuti, previa emissione di regolare fattura elettronica, corredata da documentazione comprovante le quantità oggetto di liquidazione, quali copie di formulari, bollette di pesatura, ricevute di conferimento e simili, da presentare entro il quindicesimo giorno del mese successivo alle scadenze. La fatturazione mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito.

Il prezzo indicato in sede d'offerta, è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari all'espletamento del servizio in appalto, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.

La liquidazione avverrà con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Eventuali ritardi nei pagamenti, oltre il suddetto termine, non daranno diritto né alla richiesta di indennità di qualsiasi genere da parte della ditta appaltatrice né alla richiesta di scioglimento del contratto.

In caso di crediti maturati dall'Amministrazione Comunale, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative e contestazioni, gli stessi dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale sottoforma di note d'accredito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi dall'appalto successivo alla maturazione del credito.

La quantità annua di rifiuti avviata a smaltimento (ton. 1.980,00) è una quantità presunta e potrà variare in più o in meno senza che l'Appaltatore possa accampare pretesa alcuna tranne il diritto al pagamento delle quantità effettivamente smaltite.

Art. 7 - Variazione del corrispettivo

Il prezzo di aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto si intende fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Art. 8 - Modalità d'appalto e criteri di aggiudicazione

La gara si svolgerà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inteso come percentuale di sconto sul prezzo unitario di €/ton 97,00 posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida.

Non sono ammesse offerte in aumento e si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di un'unica offerta valida.

Art. 9 - Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di costituire, prima della firma del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà:

- essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- essere valida per tutto il periodo dell'appalto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, ogni contraria eccezione rimossa.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi d'autorità della cauzione prevista.

La ditta appaltatrice avrà l'obbligo di reintegrare, nel termine di un mese, l'importo della cauzione qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze della ditta aggiudicataria, la cauzione sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti alla stessa.

Art. 10 - Sub-appalto

La ditta aggiudicataria, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di parte del servizio oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, l'Amministrazione Comunale non concederà nessuna autorizzazione in tal senso.

In ogni caso la ditta subappaltatrice dovrà:

- possedere tutte le qualifiche e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per l'espletamento del servizio subappaltato;
- osservare le prescrizioni in materia di subappalti previste dal suddetto art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa in materia.

La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Norme in materia di sicurezza sul lavoro

La ditta appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha l'obbligo di predisporre il "Documento di valutazione dei rischi" previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

All'atto della presa in carico del servizio l'appaltatrice dovrà trasmettere copia del suddetto documento agli uffici comunali, unitamente al nominativo del Responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, la ditta dovrà darne immediata comunicazione.

In particolare la ditta appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. sull'attuazione delle Direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs. 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I. - Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.

I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi

connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'Appaltatrice sarà pertanto ritenuta responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e privati, sollevando così i Comuni convenzionati da ogni responsabilità.

Art. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, e più specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto e aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto.

La ditta appaltatrice deve assicurare che il servizio sia svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, secondo quanto meglio espresso nelle sopra citate "Norme in materia di sicurezza sul lavoro".

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le disposizioni legislative che regolano la materia.

Art. 13 - Personale in servizio

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

L'affidataria è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

L'impresa dovrà assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.

Art. 14 - Penalità

Premesso che i Comuni associati si impegnano:

- a conferire all'impianto esclusivamente i rifiuti solidi urbani indifferenziati identificati con il codice CER 20 03 01;

- a rispettare i giorni e gli orari di conferimento;

- a utilizzare mezzi idonei regolarmente autorizzati;

in caso di inadempienza o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente appalto, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo a quello della contestazione e fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'Amministrazione Comunale, sarà passibile di penalità per un importo minimo di € 50,00 (euro cinquanta/00) fino ad un massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00). In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa. Le eventuali motivazioni addotte verranno sottoposte alla valutazione degli uffici comunali. Decorso il suddetto termine o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non dovessero risultare soddisfacenti, l'Ufficio procederà alla determinazione della penalità e l'Amministrazione Comunale applicherà la stessa, dandone comunicazione alla ditta.

L'ammontare determinato sarà incamerato dal Comune per mezzo di trattenuta sul primo pagamento utile mensile del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti e fatta salva comunque l'azione di risarcimento del danno.

Si applicheranno le seguenti penalità per le relative inadempienze:

- €. 50,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e delle spese aggiuntive di trasporto;
- €. 100,00 per ogni ora di ritardo, rispetto i 30 minuti massimi previsti dal precedente art. 4 per le operazioni di conferimento dei rifiuti;
- €. 2.000,00 per ritardo nell'accettazione del carico di rifiuti che imponga il dirottamento del rifiuto presso altro impianto;

Per eventuali altri inadempienze, non specificatamente comprese nella casistica sopra riportata, sarà comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire l'importo della corrispondente penalità sulla base della gravità e delle responsabilità accertate. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

Art. 15 – Controversie

Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all'applicazione, esecuzione, interpretazione, efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

I Comuni associati potranno procedere alla revoca dell'appalto, in applicazione dei disposti di cui all'art. 1453 del Cod.Civ., previa regolare contestazione scritta alla affidataria, la quale potrà presentare controdeduzioni e documenti entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione, nei seguenti casi:

- a. nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- b. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- c. per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d. per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- e. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f. abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- g. inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile;

Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo".

Art. 17 – Responsabilità

La responsabilità della affidataria, ad esclusione della fase di raccolta, trasporto e di conferimento dei rifiuti, opera in ogni fase del servizio di smaltimento. Particolare ed unica responsabilità opera in caso di violazione da parte della affidataria di obblighi derivanti da norme, leggi, regolamenti e contratti.

Art. 18 - Spese contrattuali

Ogni spesa dipendente e conseguente alla stipula del contratto quali diritti, bolli, e tasse di registrazione del contratto sono a completo carico della ditta affidataria, così come ogni costo relativo alla organizzazione dei servizi non espressamente indicati dal presente capitolato.